

RACCOMANDATA A/R

TE/P2017
0005078 - 08/08/2017

Spettabile

Parco Eolico Casalduni

House S.r.l.

VIALE ABRUZZO, 410

66100 CHIETI

Oggetto: **Codice Pratica: 06021663 – Comune di Casalduni (BN) – Contratto
Richiesta di connessione per l'impianto di generazione da fonte rinnovabile
(eolico) da 36 MW**

Con riferimento alla connessione alla RTN di cui all'oggetto, si trasmette in allegato il contratto per la connessione che Terna e l'Utente sono tenuti a stipulare ai sensi dell'Allegato A alla deliberazione 99/08 dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI) e successive modifiche e integrazioni. Tale contratto, che regola i rapporti tra Terna e l'Utente con riferimento all'erogazione del servizio di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN), contiene in allegato:

- il fac-simile del Regolamento di esercizio che disciplina le modalità di esercizio del sito di connessione, nonché i rapporti tra le unità operative di Terna e il personale dell'Utente che il proponente è tenuto a stipulare ai sensi del Codice di Rete e del contratto per la connessione medesimo;
- il riferimento per la soluzione tecnica minima di dettaglio (STMD), che contiene le linee guida e i riferimenti per la progettazione esecutiva e la realizzazione della soluzione tecnica minima generale (STMG) finalizzata al collegamento alla RTN del nuovo impianto di produzione.

Rimaniamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito.

Cordiali saluti.

Enrico Maria Carlini



All: c.s.
Az: CRT
Copia: ING-PRI-APRICS
CS/UPRICS
CS/AOTNA
CS/DSCS/AE
DSC/GISE
AMM

TE/P2017
0005078 - 08/08/2017

TE/A2017
0012355 - 03/08/2017

**Contratto per la connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale
dell'impianto di produzione da fonte rinnovabile (eolico) da 36 MW
della Società Parco Eolico Casalduni House S.r.l. sito nel Comune di
Casalduni (BN).**

Codice Pratica: 06021663



INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI	5
ARTICOLO 1 PREMESSE, ALLEGATI E DEFINIZIONI	5
ARTICOLO 2 OGGETTO	6
ARTICOLO 3 DESCRIZIONE DELLA CONNESSIONE	6
TITOLO II REALIZZAZIONE DELLE OPERE RTN NECESSARIE PER LA CONNESSIONE	7
ARTICOLO 4 OBBLIGHI DI TERNA	7
ARTICOLO 5 OBBLIGHI DELL'UTENTE DELLA CONNESSIONE	7
ARTICOLO 6 COLLAUDO DELLE OPERE RTN NECESSARIE PER LA CONNESSIONE IN CAPO ALL'UTENTE	9
ARTICOLO 7 CORRISPETTIVO DI CONNESSIONE	10
ARTICOLO 8 COSTI DA RICONOSCERE ALL'UTENTE	10
TITOLO III - EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI CONNESSIONE	11
ARTICOLO 9 OBBLIGHI DI TERNA	11
ARTICOLO 10 DIRITTI E OBBLIGHI DELL'UTENTE DELLA CONNESSIONE	11
ARTICOLO 11 LIMITAZIONI ALL'ESERCIZIO	12
ARTICOLO 12 CONDIZIONI PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO PER LA CONNESSIONE	13
ARTICOLO 13 RESPONSABILITÀ	13
ARTICOLO 14 SOSPENSIONE DEL SERVIZIO DI CONNESSIONE	14
ARTICOLO 15 RISOLUZIONE	14
ARTICOLO 16 INDENNIZZI	15
ARTICOLO 17 DURATA DEL CONTRATTO	15
ARTICOLO 18 CONDIZIONI SOSPENSIVE	15
ARTICOLO 19 RISERVATEZZA - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	16
ARTICOLO 20 CESSIONE DEL CONTRATTO	17
ARTICOLO 21 CLAUSOLA ARBITRALE	17
ARTICOLO 22 RINVIO	17
ARTICOLO 23 PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO	17
APPROVAZIONE SPECIFICA DI CLAUSOLE	19
ALLEGATO A - STMD	20
ALLEGATO B - PLANIMETRIA ELETTROMECCANICA DI CONNESSIONE	21
ALLEGATO D - PROGRAMMA DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE IN CAPO ALL'UTENTE	23
ALLEGATO E - PROGRAMMA DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE IN CAPO ALLA SOCIETÀ EOLICA SAN LUPO S.R.L.	24
ALLEGATO F - SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ESERCIZIO	25



**CONTRATTO PER LA CONNESSIONE ALLA RETE DI TRASMISSIONE NAZIONALE
DELL'IMPIANTO DI PRODUZIONE DA FONTE RINNOVABILE (EOLICO) DA 36 MW DELLA
SOCIETÀ PARCO EOLICO CASALDUNI HOUSE S.R.L. SITO NEL COMUNE DI CASALDUNI
(BN)**

TRA

La società Terna – Rete Elettrica Nazionale S.p.A., con sede legale in Roma in viale Egidio Galbani n. 70, capitale sociale € 442.198.240 i.v., partita IVA, Codice fiscale e n. iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 05779661007, rappresentata, ai fini del presente atto, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore Ing. Enrico Maria Carlini, in qualità di Responsabile della Direzione Pianificazione Rete e Interconnessioni, giusta procura per notizio Troiti di Roma Rep 26056 Rzu 2548 del 28/07/17 nel seguito, per brevità "Terna" da una parte

e

La società Parco Eolico Casalduni House S.r.l. con sede legale in Chieti, Viale Abruzzo 410, partita IVA e Codice Fiscale 01527100620, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore Lino Bergonzi, in qualità di Amministratore Unico, ovvero, per brevità, "**Utente della connessione**" o anche "**Utente**" dall'altra


(di seguito congiuntamente denominate anche le "Parti")

Premesso che

- a) a seguito della unificazione della proprietà e della gestione della rete di trasmissione nazionale di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004, Terna, ai sensi dell'art. 3 comma 1 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (nel seguito decreto legislativo n. 79/99) ha l'obbligo di connettere alla rete di trasmissione nazionale (nel seguito RTN) tutti i soggetti che ne facciano richiesta, senza compromettere la continuità del servizio e purché siano rispettate le regole tecniche di cui al comma 6 del medesimo articolo 3 e le condizioni tecniche economiche di accesso e di interconnessione fissate dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (nel seguito: l'Autorità);
- b) l'Autorità, con deliberazione n. 79/05, ha positivamente verificato il Codice di rete e ha stabilito che venisse incluso nel Codice, come parte integrante e sostanziale dello stesso, un contratto tipo per l'erogazione del servizio di connessione;

- c) l'Autorità, con la deliberazione ARG/elt 99/08, recante Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica (Testo integrato delle connessioni attive, come successivamente modificata e integrata – nel seguito TICA) ha definito le modalità procedurali e le condizioni tecnico-economiche per la connessione di impianti di produzione e di linee elettriche di cui al decreto 21 ottobre 2005 (c.d. merchant lines);
- d) in data 29.03.2013 con lettera prot. TRISPA/A20130005354 l'Utente ha chiesto la modifica della Soluzione di connessione;
- e) in data 18.04.2013 con lettera prot. TRISPA/P20130003528 Terna ha trasmesso all'Utente la nuova Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG) che prevede il collegamento in antenna a 150 kV con una futura SE della RTN 150 kV denominata "Pontelandolfo" da collegare con:
- un nuovo elettrodotto della RTN a 150 kV alla SE RTN Castelpagano;
 - un nuovo elettrodotto della RTN a 150 kV (da realizzare in classe 380 kV) ad una futura SE RTN a 380/150 kV (denominata Benevento 3) da inserire in entra – esce sulla linea RTN a 380 kV "Troia - Benevento 2";
- f) l'Utente ha accettato la STMG suddetta in data 02.07.2013;
- g) in data 15.12.2014 con lettera prot. TRISPA/A20140020983 l'Utente ha trasmesso il modello 4a impegni per la progettazione;
- h) in data 05.06.2015 con lettera prot. TRISPA/A20150009759 l'Utente ha trasmesso la documentazione progettuale per l'ottenimento del benessere tecnico da parte di Terna;
- i) in data 12.06.2015 con lettera prot. TRISPA/P20150008255 Terna ha comunicato all'Utente la conformità della documentazione progettuale trasmessa e la rispondenza della stessa ai requisiti tecnici di connessione di cui al Codice di Rete;
- j) in data 18.01.2017 con lettera prot. TE/A20170001088, l'Utente ha richiesto l'elaborazione della Soluzione Tecnica Minima di Dettaglio (STMD);
- k) in data 13.02.2017 con lettera prot. TE/P20170001165 Terna ha comunicato all'Utente la necessità di integrare la richiesta suddetta;
- l) in data 27.04.2017 con lettera prot. TE/A20170007621 l'Utente ha integrato la documentazione precedentemente inviata;
- m) in data 29.05.2017 con lettera prot. TE/P20170003543 Terna ha comunicato all'Utente la soluzione tecnica minima di dettaglio (STMD), che è stata accettata dall'Utente in data 15.06.2017;
- n) l'Utente ha inviato l'attestazione di avvenuta registrazione dell'anagrafica impianto all'interno di GAUDI rilasciata da Terna ai sensi dell'articolo 36 del TICA;
- o) il Codice di rete, in attuazione delle sopra menzionate deliberazioni dell'Autorità, prevede che i rapporti tra Terna ed il soggetto richiedente la connessione, ai fini dell'erogazione del servizio di



 Terna <small>T E R N A G R O U P</small>	Contratto per la connessione	Codice Pratica: 06021663
		Pagina: 5 di 25

- connessione, siano regolati tramite un apposito contratto per la connessione, da stipularsi preliminarmente all'avvio della fase realizzativa dell'impianto di rete per la connessione;
- p) l'Utente della connessione dà atto che le prestazioni oggetto del presente contratto sono disciplinate altresì dal Codice di rete e dai suoi allegati, nonché da ogni altra disposizione normativa e regolamentare in materia di allacciamento e connessione alla rete di trasmissione nazionale che dichiara di conoscere e di accettare senza alcuna condizione o riserva.

Tanto premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Premesse, allegati e definizioni

- 1.1. Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente contratto e vengono espressamente approvati dalle Parti.
- 1.2. Per allegati si intendono:
 - A) STMD (**Allegato A – STMD**);
 - B) planimetria elettromeccanica della Stazione Elettrica di Smistamento RTN 150 kV di "Pontelandolfo", con individuazione dello stallo a 150 kV destinato al collegamento dell'impianto di produzione dell'Utente (**Allegato B – Planimetria elettromeccanica di connessione**);
 - C) programma di realizzazione delle opere in capo a Terna (**Allegato C – Programma di realizzazione delle opere in capo a Terna**);
 - D) programma di realizzazione delle opere in capo all'Utente della connessione (**Allegato D – Programma di realizzazione delle opere in capo all'Utente**);
 - E) programma di realizzazione delle opere in capo alla Società Eolica San Lupo S.r.l. (**Allegato D – Programma di realizzazione delle opere in capo alla Società Eolica San Lupo S.r.l.**);
 - F) schema di regolamento di esercizio (**Allegato F – Schema di regolamento di esercizio**);

In caso di contrasto tra le disposizioni contenute nel presente contratto e quelle contenute negli allegati, prevalgono le disposizioni contenute nel presente contratto.
- 1.3. L'aggiornamento degli allegati C), D) ed E) è effettuato congiuntamente tra Terna, l'Utente e la Società Eolica San Lupo S.r.l. previa comunicazione della variazione che giustifica l'aggiornamento stesso, resa all'altra parte dal soggetto che ne manifesta la necessità.
- 1.4. Ai fini e per gli effetti del presente contratto valgono le definizioni contenute nel Glossario di cui al Codice di rete.





Articolo 2 *Oggetto*

- 2.1 Il presente contratto regola i rapporti contrattuali tra Terna e l'Utente della connessione, relativamente all'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza da 36 MW di proprietà dell'Utente sito nel Comune di Casalduni (BN), in merito:
- alla realizzazione degli impianti per la connessione;
 - all'erogazione, da parte di Terna, del servizio di connessione alla RTN.

Articolo 3 *Descrizione della connessione*

- 3.1 La descrizione degli impianti per la connessione è contenuta nella STMD riportata nell'allegato A).
- 3.2 Per la realizzazione della connessione sono previste le seguenti opere:
- interventi per l'attestazione del nuovo elettrodotto RTN 150 kV "Castelpagano – Pontelandolfo" presso la presso SE Castelpagano;
 - nuovo elettrodotto aereo RTN 150 kV "Castelpagano – Pontelandolfo";
 - nuova stazione elettrica di smistamento della RTN 150 kV denominata SE Pontelandolfo;
 - nuovo elettrodotto aereo RTN 150 kV (da realizzare in classe 380 kV) "Pontelandolfo – Benevento 3";
 - completamento della connessione della SE RTN a 380/150 di Benevento 3 alla linea 380 kV "Benevento 2 – Troia".
- 3.3 Si precisa che:
- il nuovo elettrodotto aereo RTN 150 kV "Castelpagano – Pontelandolfo" sarà realizzato a cura dell'Utente della connessione;
 - la SE RTN 150 kV Pontelandolfo sarà realizzata dalla società Eolica San Lupo S.r.l.;
 - resta in capo a Terna la realizzazione degli interventi di adeguamento presso la SE RTN 150 kV Castelpagano, del nuovo elettrodotto RTN 150 kV (da realizzare in classe 380 kV) "Pontelandolfo - Benevento 3" e del completamento della SE Benevento 3 in entra – esce alla linea 380 kV "Troia – Benevento 2".
- 3.4 Le opere si intendono comprensive di tutto quanto necessario per realizzare gli impianti completi, funzionanti ed esercibili secondo gli standard tecnici di Terna.



	Contratto per la connessione	Codice Pratica: 06021663
		Pagina: 7 di 25

TITOLO II REALIZZAZIONE DELLE OPERE RTN NECESSARIE PER LA CONNESSIONE

Articolo 4 Obblighi di Terna

- 4.1 Terna si impegna a realizzare le opere RTN, nella sua titolarità, consistenti nelle opere di adeguamento presso la SE RTN 150 kV Castelpagano, nel nuovo elettrodotto RTN 150 kV (da realizzare in classe 380 kV) "Pontelandolfo - Benevento 3" e nel completamento della SE Benevento 3 in entra – esce alla linea 380 kV "Troia – Benevento 2", nei tempi comunicati nella STMG accettata dall'Utente, ovvero:
- 20 mesi per gli interventi in Stazione;
 - 8 mesi + 1 mesi/km per i futuri elettrodotti;
- e comunque dal realizzarsi di tutte le condizioni di cui al successivo **Articolo 18**, salvo impedimenti non imputabili a Terna.
- 4.2 I termini sopra indicati per la realizzazione dell'intervento, a cura Terna, sono da intendersi al netto di eventuali sospensioni o ritardi, dovuti a:
- tempi necessari per l'acquisizione di servitù e asservimenti;
 - tempi necessari per l'acquisizione di ulteriori pareri/autorizzazioni da parte dell'Utente, previsti dalla normativa vigente;
 - causa di forza maggiore o comunque per causa non imputabile a Terna (ad es. rinvenimenti archeologici, autorizzazioni di seconda fase comunque necessarie, autorizzazioni di terzi in corso d'opera, eventi climatici eccezionali, pubblica necessità, provvedimenti dell'A.G. o della P.A., ecc.);
 - inderogabili esigenze di mantenimento della continuità del servizio;
 - realizzazione di opere previste a cura dell'Utente o di società terze o alla inaccessibilità o indisponibilità di aree o manufatti;
 - inidoneità della strada di accesso alle aree per i lavori del cantiere con conseguente richiesta di autorizzazione per l'esecuzione della medesima.

Articolo 5 Obblighi dell'Utente della connessione

- 5.1 L'Utente della connessione, nel rispetto delle Regole tecniche di connessione elaborate da Terna, si impegna a:
- a. realizzare l'impianto di produzione da connettere alla RTN, comprensivo dell'impianto di utenza, affinché possa entrare in effettivo esercizio entro il termine del 31/12/2018 e comunque a valle del completamento delle opere RTN necessarie per la connessione;




- b. provvedere alla realizzazione del futuro elettrodotto RTN a 150 kV "Castelpagano - Pontelandolfo" entro il termine del 31/12/2018, assumendosi ogni responsabilità verso i terzi interessati dalle medesime opere RTN;
- c. avvalersi, nella realizzazione a propria cura delle opere RTN, di Costruttori/Appaltatori qualificati da Terna e che, in particolare, le gare di forniture siano esperite tra i Costruttori qualificati aventi Certificazione di prodotto per lo specifico materiale, apparecchiatura e sistema, salvo esplicita deroga fornita da Terna;
- d. installare e garantire il corretto esercizio delle apparecchiature di misura e degli apparati di telecontrollo;
- e. sottoscrivere, con un anticipo di almeno 180 giorni rispetto al termine di realizzazione delle opere di connessione, un regolamento di esercizio per disciplinare le modalità di esercizio del sito di connessione, nonché i rapporti tra le unità operative di Terna e il personale dell'Utente o eventuali soggetti terzi, secondo lo schema allegato al presente contratto (**Allegato F**);
- f. rendere disponibili a Terna, all'esito positivo del collaudo di cui al successivo **Articolo 6**, gli impianti RTN necessari per la connessione consistenti nel futuro elettrodotto RTN a 150 kV "Castelpagano - Pontelandolfo" ivi compresi gli impianti sulle reti elettriche esistenti che si siano resi strettamente necessari per la connessione;
- g. rendere disponibile a Terna, successivamente al collaudo e alla conseguente accettazione degli impianti RTN realizzati in proprio, il diritto di servitù perpetua ed inamovibile di elettrodotto, non gravato da pesi, formalità pregiudizievoli e contenziosi, in capo a Terna, sino alla permanenza in servizio degli stessi;
- h. cedere a titolo gratuito a Terna e richiedere alle competenti Autorità, la voltura in favore di Terna medesima delle autorizzazioni all'esercizio, in corso di validità, libere da pesi e formalità pregiudizievoli e non gravate da contenziosi, relative al futuro elettrodotto RTN a 150 kV "Castelpagano - Pontelandolfo";
- i. tenere indenne Terna da eventuali pregiudizi, danni diretti ed indiretti nonché mancati introiti che dovessero derivare da/dal:
- contenziosi giudiziari di natura amministrativa civile e/o penale suscettibili di incidere sulla validità e sull'efficacia delle autorizzazioni conseguite;
 - passaggio in giudicato di ogni eventuale sentenza, inerenti le autorizzazioni amministrative e/o i titoli di proprietà sui fondi interessati dalle dette opere;
 - carenze nei titoli autorizzativi relativi alla costruzione ed esercizio delle opere RTN per la connessione la cui realizzazione è in capo all'Utente.



Articolo 6 *Collaudo delle opere RTN necessarie per la connessione in capo all'Utente*

- 6.1 Ai fini della effettuazione del collaudo delle opere RTN necessarie per la connessione da parte di Terna, l'Utente della connessione rende disponibili a Terna medesima la documentazione tecnica, giuridica ed autorizzativa connessa all'esercizio e alla gestione dei suddetti impianti.
- 6.2 Il collaudo è effettuato secondo le prescrizioni contenute nella STMD.
- 6.3 I costi inerenti il collaudo sono a carico dell'Utente della connessione anche qualora dovesse avere esito negativo.
- 6.4 Qualora il collaudo abbia esito positivo, Terna accetta le opere RTN necessarie per la connessione mediante la sottoscrizione di un apposito verbale.
- 6.5 In esito al collaudo, Terna potrà prescrivere eventuali ulteriori lavori necessari per conformare le opere alle proprie prescrizioni, che dovranno essere eseguite nel termine fissato dalla stessa Terna, e che saranno eseguite a cura e spese dell'Utente della connessione.
- 6.6 Nel caso in cui l'Utente della connessione non provveda nei termini prefissati all'esecuzione dei lavori di cui al comma precedente, Terna provvederà in proprio all'esecuzione degli stessi, addebitandone i costi all'Utente della connessione.
- 6.7 Resta fermo che l'accettazione da parte di Terna delle opere realizzate a cura dell'Utente, e il loro conseguente trasferimento a Terna, sarà subordinata:
- al completamento delle opere necessarie al collegamento tra la SE Pontelandolfo e la SE Castelpagano, nonché al trasferimento in capo a Terna di tutte le autorizzazioni in corso di validità, necessarie per l'esercizio degli impianti, nonché dei titoli di proprietà sui terreni;
 - alla insussistenza di contenziosi giudiziari di natura amministrativa, civile e/o penale, suscettibili di incidere sulla validità e sull'efficacia delle autorizzazioni conseguite, alla positiva definizione di eventuali procedimenti amministrativi nonché il passaggio in giudicato di ogni eventuale sentenza, inerenti le autorizzazioni amministrative e/o i titoli di proprietà sui fondi interessati dalle dette opere;
 - al positivo accertamento da parte di Terna dell'insussistenza di eventuali carenze nei titoli autorizzativi relativi alla costruzione ed esercizio delle opere RTN necessarie per la connessione. In tal caso Terna non sarà responsabile di eventuali ritardi per lo svolgimento di attività di propria competenza.




Articolo 7 *Corrispettivo di Connessione*

- 7.1 Nel caso di connessione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, Terna si impegna a versare all'Utente un corrispettivo pari al valore determinato ai sensi dell'art. 30, comma 6 del TICA. Tale corrispettivo sarà riconosciuto all'Utente della connessione in un'unica soluzione, al completamento delle attività e dietro presentazione di regolare fattura che verrà liquidata entro 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa e comunque entro cinque anni dalla definizione della STMD.

Articolo 8 *Costi da riconoscere all'Utente*

- 8.1 Terna si impegna a corrispondere all'Utente della connessione, a valle dell'accettazione degli impianti RTN necessari per la connessione realizzati a cura dell'Utente, un importo totale pari alla somma dei costi riconosciuti ed indicati ai successivi commi. Per gli impianti RTN necessari per la connessione descritti al precedente **Articolo 3** realizzati dall'Utente della connessione, Terna si impegna a riconoscere all'Utente medesimo i costi dallo stesso sostenuti, come risultanti dalla documentazione contabile (copia delle fatture e altra documentazione di supporto). L'Utente della connessione è tenuto a consegnare a Terna tale documentazione alla stipula del verbale di accettazione degli impianti RTN necessari per la connessione. In ogni caso i costi riconosciuti da Terna a tale titolo non potranno essere superiori ai valori unitari di riferimento (V.U.R.) applicabili per soluzioni tecniche analoghe e vigenti al momento dell'acquisizione dell'impianto nella RTN.
- 8.2 Per l'acquisizione del progetto definitivo, come autorizzato, delle opere RTN necessarie per la connessione, la cui realizzazione è in capo all'Utente, Terna riconoscerà all'Utente medesimo un apposito corrispettivo sulla base dei costi documentati sostenuti, previa verifica da parte di Terna della validità dei titoli in possesso dell'Utente.
- 8.3 Il corrispettivo di cui al precedente comma 8.2 è ridotto dell'importo calcolato, tenendo conto della potenza ai fini della connessione dell'impianto di generazione, come il prodotto di 0,1108 (rapporto tra la potenza ai fini della connessione e la potenza massima convenzionale di esercizio dell'impianto di rete per la connessione) per il costo relativo al futuro stallo a 150 kV presso la stazione RTN a 150 kV di Pontelandolfo pari a 450 k€.
- 8.4 L'Utente della connessione contestualmente alla consegna della documentazione relativa alla realizzazione delle opere RTN realizzate a propria cura, dovrà consegnare a Terna anche la documentazione tecnica, giuridica ed autorizzativa oltre alla copia dei contratti stipulati, evidenziando quelli ancora attivi e con delle pendenze (garanzie pluriennali, contratti di manutenzione o di servizi vari, etc.).



 Terna <small>T E R N A G R O U P</small>	Contratto per la connessione	Codice Pratica: 06021663
		Pagina: 11 di 25

8.5 I corrispettivi di cui ai precedenti comma 8.2 e 8.3 saranno liquidati all'Utente della connessione in un'unica soluzione al momento del trasferimento legale delle opere RTN necessarie per la connessione in carico a Terna, che si perfezionerà a seguito della verifica da parte di Terna:

- (i) della documentazione contabile;
- (ii) di tutti gli atti legali di cessione dei diritti di proprietà e degli Impianti di Rete per la Connessione;
- (iii) degli atti di servitù stipulati per i raccordi;
- (iv) della avvenuta voltura a Terna di tutte le Autorizzazioni.

8.6 Resta inteso che i corrispettivi di cui ai precedenti comma 8.2 e 8.3 come risultanti dalla documentazione contabile (tra cui copia delle fatture ed altra documentazione di supporto) che l'Utente della connessione è tenuto a consegnare a Terna, saranno riconosciuti all'Utente della connessione previa verifica di congruità dei costi da parte di Terna stessa, anche mediante utilizzo di apposite perizie tecnico-estimative.

TITOLO III - EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI CONNESSIONE

Articolo 9 Obblighi di Terna

9.1 Terna, in esito alla realizzazione delle opere RTN necessarie per la connessione descritte all'**Articolo 3**, si impegna a connettere alla RTN l'impianto dell'Utente ed a mantenerlo connesso per tutta la durata del presente contratto. Tali obblighi sono condizionati:

- al buon esito del collaudo ed alla accettazione delle opere RTN necessarie per la connessione realizzate a cura dell'Utente, secondo le modalità di cui al precedente **Articolo 6**;
- al buon esito del collaudo ed alla accettazione delle opere RTN realizzate a cura della società Eolica San Lupo S.r.l.;
- al completamento delle opere RTN necessarie per la connessione in capo a Terna;
- al rispetto da parte dell'Utente della connessione delle regole tecniche, delle condizioni tecnico-economiche di accesso alla rete nonché di ogni altra previsione contenuta nel Codice di rete e nel presente contratto.

Articolo 10 Diritti e obblighi dell'Utente della connessione




- 10.1 A seguito della connessione dell'impianto alla RTN, fatto salvo quanto previsto al successivo **Articolo 11**, l'Utente acquisisce il diritto ad immettere energia elettrica nella RTN nei limiti della potenza di connessione e nel rispetto:
- delle regole tecniche per la connessione stabilite da Terna;
 - delle condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione alla rete stabilite dall'Autorità;
 - delle regole per il dispacciamento di cui al Capitolo 4 del Codice di rete;
 - degli altri obblighi posti a carico dell'Utente della connessione e contenuti nel Codice di rete.
- 10.2 Qualora, durante l'esercizio, Terna rilevi sistematiche immissioni di energia elettrica eccedenti la potenza in immissione richiesta, ove tecnicamente possibile, modifica il valore della potenza in immissione richiesta. In tali casi, Terna applica al richiedente il doppio del corrispettivo per la connessione che verrebbe determinato, sulla base della regolazione vigente al momento del ricalcolo, qualora il produttore richieda l'aumento, di pari entità, della propria potenza disponibile in immissione e trovano applicazione le ulteriori previsioni di cui all'articolo 23.11 del TICA.
- 10.3 L'Utente si impegna a:
- mantenere in stato di perfetta efficienza il proprio impianto in modo da non recare danno agli altri Utenti già connessi nonché alla RTN;
 - adeguare, sostenendo i relativi costi, su richiesta di Terna e secondo le modalità da questi definite, l'impianto di utenza nei casi in cui interventi di sviluppo della RTN o esigenze della RTN lo rendano necessario per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale;
 - informare tempestivamente Terna di qualsiasi modifica e/o evento riguardante le caratteristiche tecniche, la gestione, l'esercizio ed il controllo degli impianti dell'Utente e, in generale, rispettare gli obblighi informativi previsti dal Codice di rete.

Articolo 11 *Limitazioni all'esercizio*

- 11.1 L'Utente della connessione può immettere in rete una potenza non superiore a quella indicata nella STMD (36 MW).
- 11.2 Terna può imporre limitazioni di esercizio all'impianto dell'Utente nei seguenti casi:
- qualora siano necessari interventi di sviluppo della rete (a titolo indicativo, rinforzi della magliatura della rete e/o adeguamenti degli impianti esistenti), per il tempo strettamente necessario al completamento degli stessi;
 - qualora sussistano comprovate ragioni di sicurezza e continuità del servizio elettrico, fino, eventualmente, alla sospensione del servizio di connessione per il tempo strettamente necessario a ripristinare la situazione di sicurezza.




- 11.3 Nei casi di cui al comma precedente l'Utente non ha diritto ad alcuna forma di remunerazione, indennizzo o risarcimento per le limitazioni subite salvo quanto diversamente previsto nel Codice di rete o in atti delle autorità competenti.
- 11.4 Restano ferme le limitazioni di esercizio dovute alle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria della RTN secondo quanto previsto nel Codice di rete.

Articolo 12 *Condizioni per la gestione dell'impianto per la connessione*

- 12.1 Le condizioni per la gestione dell'impianto per la connessione sono contenute nel regolamento di esercizio che sarà stipulato tra le Parti secondo lo schema allegato al presente contratto (**Allegato F – Schema di regolamento di esercizio**).

Articolo 13 *Responsabilità*

- 13.1 Non sussisterà alcuna responsabilità delle Parti e della Società Eolica San Lupo S.r.l. per inadempimenti dovuti a forza maggiore, caso fortuito, ovvero ad eventi comunque al di fuori del loro controllo, quali a titolo meramente esemplificativo, guerre, sommosse, terremoti, inondazioni, incendi, scioperi a carattere nazionale, interruzioni della erogazione di energia elettrica o nella fornitura delle linee dedicate di trasporto dati facenti parte del sistema informatico di Terna, quando tali interruzioni siano imputabili esclusivamente al comportamento di terzi.
- 13.2 Terna è responsabile nei confronti dell'Utente per eventuali danni materiali che siano diretta conseguenza di suo dolo o colpa grave, intendendosi espressamente esclusa ogni sua responsabilità per danni indiretti o lucro cessante.
- 13.3 Terna non è responsabile in caso di danni, diretti o indiretti, derivanti da:
- limitazioni all'esercizio di cui al precedente **Articolo 11**;
 - congestioni o mancanza di capacità sulla RTN che rallenti, ritardi e/o abbia un effetto negativo sul prelievo o l'immissione di energia nella RTN;
 - interventi eseguiti da Terna nell'assolvimento degli obblighi derivanti a proprio carico dall'atto di concessione di cui al D.M. 20 aprile 2005 e s.m.i..
- 13.4 Terna non è responsabile di eventuali sospensioni o ritardi dovuti alla realizzazione delle opere RTN, necessarie alla connessione dell'impianto oggetto del presente contratto, previste a cura dell'Utente o di Società Terze o alla inaccessibilità o indisponibilità di aree o manufatti;
- 13.5 L'Utente è responsabile nei confronti di Terna e di Terzi per eventuali danni materiali che siano diretta conseguenza del suo dolo o colpa nell'ambito del presente contratto, intendendosi espressamente esclusa ogni sua responsabilità per danni indiretti o lucro cessante.



- 13.6 Resta inteso che l'Utente è direttamente responsabile dei danni arrecati ad altri Utenti ed a terzi per effetto della violazione delle prescrizioni contenute nel presente contratto, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i ritardi nella realizzazione dell'impianto, nel Codice di Rete e nella normativa vigente, dei quali si impegna a tenere indenne e manleva Terna.
- 13.7 L'Utente è responsabile del procedimento autorizzativo delle opere RTN necessarie alla connessione dell'impianto oggetto del presente contratto, previste nella STMG accettata dall'Utente, pertanto manleva Terna da ogni responsabilità per ritardi derivanti dall'espletamento delle attività di ottenimento delle servitù e asservimenti e/o da eventuali modifiche progettuali e acquisizioni di ulteriori autorizzazioni.
- 13.8 In caso di realizzazione delle opere RTN necessarie per la Connessione a cura dell'Utente, fatto salvo che per le attività di completamento di competenza di Terna, lo stesso è responsabile della corretta realizzazione di tali impianti secondo le modalità e nei termini indicati nella STMD e nel progetto esecutivo positivamente verificato da Terna nonché conformemente nel presente contratto, e conseguentemente si impegna a tenere indenne e manlevata Terna da ogni eventuale responsabilità associata a difetti strutturali che si dovessero presentare a seguito dell'acquisizione delle opere da parte di Terna.

Articolo 14 *Sospensione del servizio di connessione*

- 14.1 Qualora le violazioni da parte dell'Utente siano tali da compromettere gravemente la continuità e la sicurezza del servizio elettrico, Terna, in via cautelativa, ha facoltà di disporre, anche in assenza di preavviso, la sospensione del servizio di connessione ovvero di ordinare l'adozione, in via provvisoria, delle misure ritenute necessarie per la salvaguardia della continuità del servizio.

Articolo 15 *Risoluzione*


- 15.1 E' riconosciuta a Terna, salvo il diritto al risarcimento del danno, la facoltà di risolvere il presente contratto al verificarsi di uno soltanto dei comportamenti da parte dell'Utente di seguito elencati:
- inosservanza degli obblighi previsti dal presente contratto, nonché dalla STMD, nonché dalla STMD o dal progetto esecutivo delle opere RTN realizzate dall'Utente positivamente verificato da Terna;
 - perdita di uno o più requisiti per l'accesso e la connessione alla RTN;
 - mancato rispetto delle condizioni tecnico-economiche di accesso alla RTN e di interconnessione;
 - inosservanza degli obblighi di informativa nei confronti di Terna;



- alla messa a disposizione, a titolo gratuito, a Terna del progetto, nella titolarità dell'Utente, relativo alla realizzazione delle opere RTN necessarie per la connessione di cui all'**Articolo 3**, oggetto delle autorizzazioni di cui alla lettera che precede;
 - alla disponibilità in capo a Terna del diritto di servitù perpetua ed inamovibile di elettrodotto, a 150 kV della RTN "Castelpagano – Pontelandolfo", non gravato da pesi, formalità pregiudizievoli e contenziosi, in capo a Terna, sino alla permanenza in servizio degli stessi;
 - alla insussistenza di contenziosi giudiziari di natura civile e/o penale e di procedimenti amministrativi suscettibili di incidere sulla validità e sull'efficacia delle autorizzazioni conseguite, alla positiva definizione di eventuali procedimenti amministrativi nonché il passaggio in giudicato di ogni eventuale sentenza, inerenti le autorizzazioni amministrative e/o i titoli di proprietà sui fondi interessati dalle dette opere;
 - al positivo accertamento da parte di Terna dell'insussistenza di eventuali carenze nei titoli autorizzativi relativi alla costruzione ed esercizio degli impianti di rete per la connessione. In tal caso Terna non sarà responsabile di eventuali ritardi per lo svolgimento di attività di propria competenza;
- 18.3 Resta inteso che il completamento dello schema di connessione, di cui alla STMG accettata dall'Utente, è subordinato al buon esito dei collaudi e dalla conseguente accettazione delle opere a cura della Società Eolica San Lupo S.r.l..

Articolo 19 Riservatezza – *Trattamento dei dati personali*

- 19.1 Tutte le informazioni di carattere personale, industriale, finanziario, economico, patrimoniale e commerciale, rilasciate dall'Utente a Terna sono da considerarsi riservate e non saranno utilizzate da Terna se non in funzione di attività previste dalla legge o dal Codice di rete o altrimenti prescritte dalle autorità competenti. Terna garantirà all'Utente il rispetto del segreto d'ufficio e della riservatezza su tutte le informazioni riservate ricevute e non comunicherà dette informazioni a terzi senza il consenso scritto dell'Utente.
- 19.2 L'Utente consente che Terna possa utilizzare e pubblicare i propri dati, in forma aggregata ed anonima, per l'elaborazione di bilanci, a fini statistici o per altre finalità istituzionali.
- 19.3 L'Utente, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 23 e 24 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 dichiara di essere stato informato di quanto previsto dagli articoli 7 e 13 del suddetto decreto legislativo, anche in base all'informativa prevista nel Codice di rete, e, a tal fine, presta il proprio consenso al trattamento ed alla comunicazione, da parte di Terna, dei dati contenuti nel presente contratto, nei limiti in cui il trattamento e la comunicazione siano funzionali all'adempimento di tutti gli obblighi previsti dalla legge, da regolamenti, da delibere, dalla normativa comunitaria e dal Codice di rete.



- e. ogni altro comportamento che possa compromettere la sicurezza e continuità del servizio elettrico o che sia in esplicito contrasto con quanto previsto nel Codice di rete.
- 15.2 In tali casi la risoluzione ha luogo previo espletamento della procedura di contestazione prevista nel Codice di rete, all'esito della quale il contratto si intenderà risolto.

Articolo 16 *Indennizzi*


- 16.1 Nel caso di mancato rispetto del termine di cui all'**Articolo 4** per la realizzazione a cura Terna delle opere RTN necessarie per la connessione, Terna è tenuta a versare all'Utente della connessione l'importo di cui all'articolo 28, comma 3 del TICA, secondo le tempistiche previste da tale delibera.
- 16.2 Sono esclusi dalla previsione di cui al precedente comma i ritardi dovuti a cause di forza maggiore o, comunque, imputabili a cause indipendenti da Terna quali, a titolo non esaustivo, la realizzazione di opere RTN in capo a Società Terze previste nella STMG del 18.04.2013 (prot. TRISPA/P20130003528) e accettata dall'Utente in data 02.07.2013.

Articolo 17 *Durata del contratto*

- 17.1 Il presente contratto ha decorrenza dalla data della sua sottoscrizione per tutto il tempo in cui l'impianto dell'Utente rimanga in esercizio.

Articolo 18 *Condizioni sospensive*

- 18.1 La realizzazione delle opere RTN, a cura Terna, necessarie per la connessione è in ogni caso sospensivamente condizionata alla disponibilità in capo a Terna del diritto di servitù perpetua ed inamovibile di elettrodotto, non gravato da pesi, formalità pregiudizievoli e da contenziosi, per il futuro elettrodotto RTN "Benevento 3 – Pontelandolfo";
- 18.2 L'accettazione delle opere RTN necessarie per la connessione a cura Utente da parte di Terna, è in ogni caso sospensivamente condizionata:
- al rispetto degli obblighi da parte dell'Utente di cui al precedente **Articolo 5**;
 - al buon esito dei collaudi, di cui al precedente **Articolo 6**, delle opere RTN realizzate dall'Utente della connessione;
 - al completamento delle opere necessarie al collegamento tra la SE Pontelandolfo e la SE Castelpagano;
 - alla avvenuta cessione a titolo gratuito, in favore di Terna, di tutte le autorizzazioni all'esercizio, in corso di validità, libere da pesi e formalità pregiudizievoli e non gravate da contenziosi, relative al futuro elettrodotto RTN a 150 kV "Castelpagano – Pontelandolfo";



gli obblighi previsti dalla legge, da regolamenti, da delibere, dalla normativa comunitaria e dal Codice di rete.

Articolo 20 *Cessione del contratto*

- 20.1 E' consentita, previa autorizzazione scritta da parte di Terna, che non potrà essere irragionevolmente negata, la cessione totale o parziale del presente contratto, a soggetti che abbiano i medesimi requisiti dell'Utente.
- 20.2 La cessione comporta il trasferimento al cessionario dei diritti e degli obblighi previsti dal presente contratto a carico dell'Utente e la sua efficacia è condizionata alla verifica in capo al cessionario del possesso dei requisiti richiesti in relazione al contratto oggetto di cessione.

Articolo 21 *Clausola arbitrale*

- 21.1 Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in ordine all'esecuzione, interpretazione o applicazione del presente contratto è risolta da un Collegio arbitrale costituito ai sensi dell'articolo 810 del codice di procedura civile, qualora le Parti non intendano avvalersi delle funzioni di conciliazione ed arbitrato dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico. Il Collegio è composto da tre arbitri, di cui uno nominato da una delle Parti, uno nominato dall'altra e uno nominato di comune accordo tra di esse, con funzioni di presidente. In caso di mancato accordo sulla nomina del presidente del Collegio, tale nomina è effettuata dal Presidente del Tribunale di Roma ai sensi dell'articolo 810 codice di procedura civile.

Articolo 22 *Rinvio*

- 22.1 Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, le Parti fanno espresso rinvio alle disposizioni contenute nelle deliberazioni dell'Autorità, al Codice di rete e, in quanto applicabili, alle disposizioni del Codice Civile.
- 22.2 Si intendono automaticamente inserite nel presente contratto eventuali prescrizioni della normativa o degli obblighi vigenti introdotte da successive deliberazioni dell'Autorità nonché da eventuali modifiche del Codice di rete.

Articolo 23 *Perfezionamento del Contratto*




23.1 Il presente contratto è firmato in duplice originale da parte dell'Utente ed è inviato a Terna che, ai fini del perfezionamento del contratto stesso, provvederà a restituire all'Utente un originale debitamente firmato.

Letto, approvato e sottoscritto.


Roma, li 01/08/2017

Per Terna



Per l'Utente:

PARCO ECOLOGICO CASALDUNI ROUSE S.r.l.
Viale Abruzzo, 410
66100 CHIETI
P. IVA e C.F. 01527100620




APPROVAZIONE SPECIFICA DI CLAUSOLE


L'Utente dichiara di avere preso conoscenza di tutte le sopraesposte clausole e di approvare specificamente con riferimento agli artt. 1341 e 1342 c.c. le seguenti clausole:

- Articolo 5 (Obblighi dell'Utente della connessione)
- Articolo 10 (Diritti e obblighi dell'Utente della connessione)
- Articolo 11 (Limitazioni all'esercizio)
- Articolo 13 (Responsabilità)
- Articolo 14 (Sospensione del servizio di connessione)
- Articolo 15 (Risoluzione)
- Articolo 18 (Condizioni sospensive)
- Articolo 21 (Clausola arbitrale)
- Articolo 22 (Rinvio)

Per l'Utente:

PARCO EOLICO CASALDINI HOUSE S.r.l.
Viale Abruzzo, 410
66100 CHIETI
P. IVA e C.F. 01527100619



 T E R N A G R O U P	Contratto per la connessione	Codice Pratica: 06021663
		Pagina: 20 di 25

ALLEGATI


Allegato A – STMD

In data in data 29.05.2017 con lettera prot. TE/P20170003543, Terna ha inviato all'Utente la STMD, che l'Utente ha accettato in data 15.06.2017 con lettera prot. TE/A20170009968.



Allegato B – Planimetria elettromeccanica di connessione

SE Pontelandolfo, con indicazione stallo per impianto Parco Eolico Casalduni House S.r.l.



BL

Er

**Allegato D - Programma di realizzazione delle opere in capo all'Utente
Elettrodotto a 150 kV (Ponteladolfo – Castelpagano)**


PARCO ENERGETICO CASTELPAGANO HOUSE S.p.A.

CRONOPROGRAMMA Elettrodotto 150 kV tra la SEE di Castelpagano e la SEE di Ponteladolfo

Attività	Inizio	Fine	Importo (€)
Indagini geologiche	01/03/2017	28/07/2018	515
Esecuzione BOB	25/05/2017	09/09/2018	472
Consegna progetto fondazioni e opere di fondazione	25/05/2017	12/08/2018	454
Autonizzazione sismica / Validazione Terra	05/06/2017	21/09/2018	478
Esecuzione fondazioni	16/06/2017	19/11/2018	521
Montaggio Sistraga	16/06/2017	05/12/2018	537
Prove e disponibilità attivazione Linea	30/07/2017	25/12/2018	513

PARCO ENERGETICO CASTELPAGANO HOUSE S.p.A.

**CRONOPROGRAMMA ATTIVITA' OPERE DI RETE
Elettrodotto 150 kV tra la SEE di Castelpagano e la SEE di Ponteladolfo**






8



Allegato E - Programma di realizzazione delle opere in capo alla società Eolica San Lupo S.r.l.

Stazione a 150 kV di Pontelandolfo


 T E R N A G R O U P	Contratto per la connessione	Codice Pratica: 06021663
		Pagina: 25 di 25

Allegato F – Schema di regolamento di esercizio

- 1 PREMESSA**
- 2 DEFINIZIONE DEL REGOLAMENTO DI ESERCIZIO**
- 3 CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI, DEL COLLEGAMENTO E DEL SISTEMA DI PROTEZIONE**
- 4 ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI**
- 5 SERVIZI DI SISTEMA**
- 6 PROGRAMMAZIONE DELLA PRODUZIONE E DELLE INDISPONIBILITÀ**
- 7 ACCESSO AGLI IMPIANTI E PROCEDURE PER LAVORI**
- 8 CONTROLLO DELL'IMPIANTO DI PRODUZIONE**
- 9 QUALITÀ DEL SERVIZIO**
- 10 VARIE**

